



Regolamento interno di organizzazione e funzionamento

del Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta

in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 4 settembre 2001 n. 26 e successive modificazioni

Titolo I

FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. – è istituito con legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche al fine di assicurare, a livello regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni.

2. Il Comitato è altresì organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni come previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Il Comitato è titolare di funzioni proprie come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche e funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che esercita secondo le disposizioni conferite mediante apposite convenzioni.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio.

5. In attuazione dell'articolo 9, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche, il Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta adotta il presente regolamento con il quale disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato stesso nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle comunicazioni.

6. Il CO.RE.COM., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, svolge attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 2

Definizioni

1. L'espressione "Comitato» indica il Comitato regionale per le Comunicazioni, organo composto dal Presidente e dai Componenti eletti ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche.

2. L'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. L'espressione "Presidente" indica il Presidente del CO.RE.COM.

4. L'espressione "Componente/i" indica i Componenti del CO.RE.COM.

Titolo II

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E ORGANI

Art. 3

Svolgimento delle funzioni

1. Il CO.RE.COM. svolge le sue funzioni collegialmente.

2. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle che sono delegate dall'Autorità, il Comitato si avvale della Struttura di supporto di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche che è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale.

3. Il Comitato può, altresì, operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche, il Comitato, nell'ambito delle previsioni di spesa inserite nel Programma di attività annuale approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.

6. Il Comitato, su proposta del Presidente o della maggioranza dei Componenti, può istituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.

Art. 4

Presidente

1. Il Presidente esercita le funzioni stabilite dall'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche.

2. Al Presidente spetta inoltre:

- a) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni approvate dal Comitato;
- b) adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato, salvo ratifica entro sette giorni da parte del Comitato stesso;
- c) curare direttamente, o mediante delega ai Componenti, i rapporti con gli altri CO.RE.COM., anche attraverso incontri nazionali di coordinamento;
- d) delegare, a suo insindacabile giudizio, le funzioni previste dal presente articolo a uno o più componenti, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 8, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche;
- e) delegare, a uno o più componenti la trattazione di specifici argomenti relativi a singoli problemi o a tematiche particolari. Rimangono di esclusiva competenza del Presidente tutti i relativi rapporti istituzionali a livello regionale e nazionale;
- f) curare i rapporti con gli organi di informazione e con le associazioni di categoria del settore.

3. Il Presidente, previo assenso del Comitato, può disporre, per l'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito della legge, l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente da un Componente designato secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 8 della legge regionale n. 26/2001 e succ. mod.

Art. 5

Il Comitato

1. Il Comitato esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale, statale e dai provvedimenti dell'Autorità.

Art. 6

Struttura di supporto e Responsabile della struttura

1. La Struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato come disposto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modifiche.

2. I dipendenti, pur rispondendo del loro operato direttamente al Comitato, sono soggetti a tutte le responsabilità proprie del personale regionale.

3. Alla fine di ogni anno la Struttura è sottoposta a verifica dell'attività svolta, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, allo scopo di accertarne il grado di funzionalità e di efficienza valutandone periodicamente l'adeguatezza e la congruità al fine di verificare con la Presidenza del Consiglio regionale le necessarie soluzioni.

4. Il Responsabile della Struttura di supporto organizza e coordina le attività relative alle funzioni proprie e delegate, svolge le funzioni anche di Segretario del Comitato e risponde al Comitato ed al suo Presidente dell'operato della struttura stessa.

5. Il Responsabile della Struttura di supporto in particolare:

a) assicura i servizi di segreteria del CO.RE.COM. anche tramite suo delegato;

b) partecipa alle sedute del Comitato, ne redige un sintetico resoconto e lo sottoscrive insieme al Presidente assicurando il necessario supporto tecnico-amministrativo nel corso delle sedute anche tramite suo delegato;

c) predispone gli atti deliberativi del Comitato e ne cura l'attuazione insieme al Presidente;

d) provvede al coordinamento della Struttura operativa, all'organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;

e) collabora con le competenti strutture del Consiglio regionale e della Regione per la dotazione di beni, servizi e strumenti informatici e tecnologici occorrenti al funzionamento della Struttura e del Comitato ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Programma di attività annuale nonché dalla normativa vigente regionale, statale e dalle convenzioni in materia di delega di funzioni da parte dell'Autorità;

f) assicura i servizi di protocollo, trasmissione e archiviazione della corrispondenza in arrivo e in partenza del CO.RE.COM. e cura la tenuta del registro delle deliberazioni del Comitato e la trasmissione delle stesse alle persone ed agli organismi interessati;

g) assicura, nelle forme opportune, la pubblicità degli atti approvati e delle decisioni assunte dal CO.RE.COM.;

h) cura la raccolta di atti e documenti in materia di comunicazioni e informazione, utili all'attività del CO.RE.COM.

Art. 7

Missioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, il Presidente, i Componenti del Comitato e i dipendenti della Struttura di supporto possono recarsi in missione.

2. Le missioni dei Componenti e dei dipendenti della Struttura di supporto sono previamente autorizzate dal Presidente del Comitato o suo delegato e successivamente comunicate ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio.

3. Le missioni del Presidente sono preventivamente comunicate al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 8

Consultazione, audizioni e partecipazione di soggetti esterni

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. attua idonee forme di consultazione e di collaborazione con i soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.

2. Il Comitato può disporre l'audizione dei soggetti operanti nei settori relativi all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, con modalità stabilite di volta in volta secondo le particolarità delle rispettive situazioni in esame.

3. Con l'identica procedura di cui al comma 2 è prevista anche l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti di competenza del Comitato e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi.

Art. 9

Attività nazionale e transnazionale

1. Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare un confronto con gli altri CO.RE.COM. e di ricercare una maggiore omogeneità operativa nelle funzioni che la normativa statale, regionale o dell'Autorità assegna ai CO.RE.COM., il Comitato partecipa, attraverso il Presidente o un Componente delegato, alle attività nazionali dei CO.RE.COM. o transnazionali come previsto dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e per le riunioni del Tavolo tecnico dei Dirigenti/Segretari CO.RE.COM. o di altri organismi di settore previsti o istituiti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è prevista la partecipazione del Responsabile della struttura di supporto del Comitato.

Titolo III

SEDUTE E DELIBERAZIONI

Art. 10

Convocazioni delle sedute

1. Il Comitato si riunisce nella propria sede istituzionale. E' ammessa la convocazione in altra sede, in caso di particolari esigenze.

1bis. In occasione di motivate situazioni di necessità o straordinarietà è ammessa la convocazione del Comitato in modalità telematica tramite videoconferenza.

2. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi Componenti.

3. Il Presidente può, inoltre, riunire il Comitato, su richiesta motivata:

a) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

b) del Presidente della Regione;

c) del Presidente del Consiglio regionale;

d) dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale.

4. La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno di cui all'articolo 11, deve pervenire a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

5. In casi particolari, il Comitato può essere convocato, con mezzi di comunicazione istantanei, con 24 ore di anticipo rispetto all'inizio della seduta.

6. Le sedute del Comitato non sono pubbliche, ad esse partecipano i Componenti e il Responsabile della Struttura di supporto o suo delegato. Possono essere invitati alle sedute del Comitato, a fini informativi ed istruttori e con il parere favorevole della maggioranza dei Componenti, dirigenti e funzionari pubblici, dell'Autorità, i soggetti indicati al precedente art. 8, i rappresentanti di società operanti nelle comunicazioni, esperti delle materie trattate ed altri eventuali soggetti di interesse. I soggetti esterni partecipano solo alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente, ma in nessun caso alla votazione.

Articolo 11

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Un argomento può essere iscritto all'ordine del giorno se richiesto da almeno tre componenti del Comitato e/o dal Responsabile della struttura di supporto per quanto concerne le attività e le eventuali scadenze connesse con l'esercizio delle funzioni proprie e/o delegate.

2. All'inizio di ogni seduta, su richiesta di almeno un terzo dei Componenti presenti possono essere iscritti all'ordine del giorno nuovi argomenti.

3. Ciascun argomento è illustrato dal Presidente o da un relatore da questi designato o, nelle materie di competenza, dal Responsabile della struttura di supporto.

Art. 12

Sedute del Comitato

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 3/5 dei componenti il Comitato.

1bis. Nel caso di sedute convocate in modalità telematica tramite videoconferenza, il Presidente verifica preventivamente che il collegamento sia tale da assicurare l'effettiva e contestuale possibilità per tutti i componenti di partecipare correttamente alla riunione.

2. Il Presidente mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni.

3. I Componenti sono tenuti a informare tempestivamente il Presidente dell'eventuale loro mancata partecipazione alle riunioni.

4. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.

5. Il voto del Presidente prevale in caso di parità nelle votazioni palesi che avvengono per appello nominale.

6. Le nomine e le deliberazioni concernenti persone possono essere effettuate mediante votazione a scrutinio segreto, su richiesta della maggioranza dei presenti.

7. Nel caso di votazione a scrutinio segreto nel corso di seduta convocata in modalità telematica tramite videoconferenza, il Presidente assicura che la segretezza del voto sia garantita tramite gli opportuni accorgimenti tecnici.

Art. 13

Resoconto delle sedute

1. Il resoconto delle sedute consiste, salvo diverse indicazioni, in un documento dal quale risultino:

a) i nomi dei presenti;

b) l'ordine del giorno;

c) i singoli argomenti trattati e gli elementi essenziali della discussione;

d) le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno.

e) l'esito delle decisioni adottate.

2. Il resoconto è redatto, in forma sintetica, dal Responsabile della Struttura di supporto che partecipa alle sedute o, in caso di assenza dello stesso, da un dipendente da lui delegato o da Componente all'uopo designato dal Presidente.

3. E' data facoltà ai componenti di fare inserire nel resoconto delle precisazioni, dandone preventiva lettura e trasmettendo quindi i relativi testi al Responsabile della struttura di supporto.

4. I resoconti, sottoscritti dal Presidente e dal Responsabile della struttura di supporto o suo delegato, sono raccolti in apposito registro, anche informatico, e approvati, di norma, nella seduta successiva a cui fanno riferimento.

Art. 14

Potestà regolamentare

1. Il Comitato, al fine di favorire una maggiore efficienza operativa e di assicurare la più ampia trasparenza alle modalità di esercizio delle sue funzioni, in particolare di quelle ricorrenti, o qualora venga esplicitamente richiesto da normative vigenti, può approvare e rendere pubblici ulteriori atti procedurali come "Regolamenti", "Criteri operativi" o "Procedure interne a rilevanza esterna".

Titolo IV

NORME FINALI

Articolo 15

Deleghe dell'Autorità

1. L'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità al Comitato sarà espletato sulla base anche delle indicazioni provenienti dalle singole convenzioni siglate oltre che dai provvedimenti attuativi emessi dall'Autorità stessa.

Art. 16

Modifica al regolamento

1. Il presente regolamento può essere emendato o modificato, su richiesta dei 4/5 dei Componenti del Comitato.

2. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei 4/5 dei Componenti.

Art. 17

Normative di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio:
 - a) alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 e successive modificazioni;
 - b) alla legge 31 luglio 1997 n. 249;

c) alla normativa statale e regionale in materia.